REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/83 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1983

che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e per le ciliegie sciroppate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 [2], in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2025/82 del Consiglio [3] ha fissato a 82 000 tonnellate i quantitativi di pere Williams conservate allo sciroppo e rispettivamente a 29 100 e a 60 000 tonnellate i quantitativi di duroni e di altre ciliegie dolci e di amarene sciroppate che possono essere ammessi al beneficio dell'aiuto alla produzione ; che occorre stabilire le disposizioni atte a garantire la ripartizione di questi quantitativi globali tra le varie imprese di trasformazione ;

considerando che, a tale scopo, occorre basarsi sui più recenti dati sicuri disponibili in ordine ai quantitativi totali prodotti ;

considerando che occorre stabilire il quantitativo di tali conserve per le quali le nuove imprese possono beneficiare dell'aiuto, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/83 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1983/1984, la concessione dell'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato :

a) per le pere Williams conservate allo sciroppo della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, al 70,93 % ;

b) per i duroni e le altre ciliegie dolci sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, al 78,74 % ;

c) per le amarene sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, al 69,86 %.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica :

a) per le imprese di trasformazione esistenti nel 1980 al quantitativo totale prodotto durante la campagna 1980/1981 ;

b) per le imprese che hanno iniziato la loro attività ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1530/78 nel 1981 o 1982 al quantitativo totale prodotto rispettivamente durante la campagna 1981/1982 o 1982/1983.

Articolo 2

Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, la percentuale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1530/78 è fissata, per la campagna 1983/1984, al 2 % del quantitativo globale prodotto nel territorio di ciascuno Stato membro e suscettibile di beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16.
(3) GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 21.
(5) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.